

CRITERI REGOLAMENTARI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'AREA CENTRALE DI MESTRE

Capo I – Definizione dell'ambito territoriale ed obiettivo di applicazione

Art. 1 - Definizione dell'ambito territoriale di applicazione e sua zonizzazione

1. I presenti criteri si applicano all'ambito territoriale di cui alla planimetria (allegato 2)
2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico all'interno dell'ambito territoriale di cui al comma 1 vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nel presente regolamento e solamente a esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività al servizio della residenza così definite: fruttivendoli, macellai, pescivendoli, droghieri. Per quanto riguarda Piazza Ferretto, le occupazioni sono concedibili solamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Capo II – Disciplina della zona

Art. 2 - Determinazione della superficie concedibile per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Nella zona, così come individuata dall'art. 1, comma 1, la superficie concedibile agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande dovrà rispettare i criteri localizzativi di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.
2. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti direttamente sulla zona oggetto del presente regolamento.
3. Qualora vi fossero più occupazioni spazi, l'una contigua all'altra, la superficie occupata da ciascun esercizio contiguo, sarà ridotta in egual misura, per consentire il passaggio ai pedoni da e per i sottoportici.
4. Le occupazioni sotto i portici di piazza Erminio Ferretto, di Via Palazzo, in via Cesare Battisti, in via Barcella, in via Giorgio Ferro, in via Gino Allegri, sono vietate, escluse manifestazioni organizzate o autorizzate dall'amministrazione comunale.
5. E' vietata ogni occupazione dello spazio antistante il Duomo di San Lorenzo.
6. Non potrà in alcun modo essere occupato il fronte del Teatro Toniolo e, le occupazioni di suolo pubblico autorizzate, dovranno rispettare le distanze minime per garantire l'entrata e l'uscita dal Teatro stesso. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza, potrà essere

ordinato dalla Polizia Municipale agli esercenti interessati, di rimuovere, per le giornate interessate, tavolini, sedie e quant'altro.

Art. 3 - Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Nella zona così come individuata dall'art. 1, comma 1, è vietata l'installazione di pedane e la manomissione, in alcun modo, della pavimentazione stradale.

2. E', altresì, vietato manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo e i lampioni.

3. Per l'ancoraggio di ombrelloni e di ogni altra struttura i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione. Il tutto deve essere facilmente removibile.

4. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie, ombrelloni e fioriere che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nell'appendice ai presenti criteri regolamentari.

5. E' fatto, altresì, obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio di accatastare in buon ordine gli stessi e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.

6. E' consentito, nelle aree in concessione, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali, previa autorizzazione che verrà rilasciata sulla base di apposita regolamentazione. E' vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.

7. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione.

8. Per quanto riguarda gli arredi attualmente presenti, gli stessi, al momento della scadenza della concessione e in fase di rinnovo della stessa, dovranno essere adeguati alle caratteristiche descritte nell'appendice dei presenti criteri regolamentari.

APPENDICE AI CRITERI REGOLAMENTARI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'AREA CENTRALE DI MESTRE

DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI

Gli elementi d'arredo non possono avere spigoli vivi.

SEDIE: Non sono ammissibili sedie in materiale plastico

Struttura in tubolare acciaio o in ferro verniciato grigio o nero (o altro colore scuro);
Scocche (sedute e schienali) non siano in polipropilene o altro materiale plastico e siano di colore tenue con tinte dal bianco all'ecrù;
Facoltà di utilizzare cuscini dello stesso colore degli ombrelloni;
E' esclusa ogni forma di pubblicità sulle sedie.

TAVOLINI: Non sono ammissibili tavoli in materiale plastico

Piano in acciaio o legno;
Rotondi o quadrati con tre o quattro zampe;
Struttura in tubolare acciaio o in ferro verniciato grigio o nero (o altro colore scuro);
Tovagliati con tessuti naturali o anche sintetici in tinta con le sedie.

OMBRELLONI:

Di tipo classico, rettangolari o quadrati o monobraccio purchè di superficie non superiore a mq 9 e di altezza non superiore a mt. 3,00;
Di copertura ignifuga in tessuto di color ecrù, sono da escludersi i teli di plastica o plastificati;
Non sono ammissibili le chiusure verticali;
E' esclusa ogni forma di pubblicità sugli ombrelloni.

PORTAMENU':

Di tipo a stelo: le dimensioni dovranno essere contenute all'interno di un parallelepipedo di base 60x60 e altezza 120 cm.

FIORIERE: Non sono ammissibili fioriere in materiale plastico

Struttura in legno o tubolare acciaio o in ferro verniciato grigio o nero (o altro colore scuro);
Di altezza non superiore a cm. 0,60 senza piante e a mt. 1,00 comprese le piante.